

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Manuela Massino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero OMISSIS/2014 R. G.

PROMOSSA

DA

CORRENTISTA

-PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA SPA

- PARTE CONVENUTA -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CORRENTISTA, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio BANCA SPA deducendo di aver intrattenuto con l'Istituto bancario il rapporto di conto corrente n. OMISSIS, acceso presso la filiale di OMISSIS; lamenta l'attore che, nel periodo dall'1.1.2003 al 30.9.2010, la Banca avrebbe applicato tassi di interessi passivi superiori a quelli legali, non concordati tra le parti e variati nel corso degli anni senza preventiva pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura non pattuiti, interessi anatocistici e usurari, per un importo complessivo indebitamente trattenuto di € 74.201,26. Lamenta inoltre l'attore di aver subito un danno per la mancata disponibilità delle somme indebitamente trattenute dalla Banca, quantificato nel 20% degli importi indicati. Conclude chiedendo l'accertamento delle dedotte nullità e illegittimità nonché la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e al risarcimento dei danni patiti.

Si è regolarmente costituita in giudizio BANCA SPA, che, dopo aver evidenziato la totale assenza di produzioni documentali a sostegno della tesi avversaria, ha eccepito la prescrizione decennale, ha dedotto l'inammissibilità della domanda di restituzione degli asseriti addebiti in quanto formulata senza precisazione della chiusura o meno del conto, e ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, senza formulare domande riconvenzionali.

Procedendo ad esaminare le contestazioni sollevate dalle parti, deve osservarsi che risulta assorbente e dirimente quanto correttamente dedotto da BANCA SPA in tema di onere probatorio.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Manuela Massino, n. 5799 del 29 novembre 2017

Parte attrice chiede la restituzione di somme che asserisce esserle state indebitamente addebitate, deducendo le già elencate nullità ed illegittimità; non produce a sostegno delle proprie domande né i contratti intercorsi tra le parti né gli estratti conto, ma soltanto alcuni scalari.

Sul punto va osservato che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, “*nei rapporti bancari in conto corrente, [...], la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero*” (Cass. 23974/10, Cass. 9201/2015), al fine di consentire - attraverso l'integrale ricostruzione del rapporto di dare-avere - la determinazione del proprio credito.

Deve pertanto ritenersi che l'identico onere incomba, in forza dell'art. 2697 c.c., sul correntista, sia che agisca per la rideterminazione del saldo di conto corrente sia che agisca in ripetizione di indebito; in entrambi i casi, egli - per provare il proprio credito - deve fornire in giudizio la prova dei singoli addebiti illegittimi mediante la produzione sia dei contratti sia degli estratti conto (si veda, in senso conforme, Corte di appello di Torino, 7 ottobre 2015 n. 1765 e Corte di appello Milano, 7 ottobre 2015, n. 4548, entrambe in expartecreditoris.it, nonché Cass. 24948/2017).

Va rilevato che nel caso in esame l'attore non ha adempiuto all'onere su di sé gravante e ne deve dunque conseguire il rigetto delle domande formulate.

Non risulta peraltro accoglibile l'ordine di esibizione formulato da parte attrice, ed avente ad oggetto il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto contestato, dovendosi tenere conto che l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire tale documentazione ex art. 119 TUB.

Non ignora questo Giudice la pronuncia della Corte di Cassazione dell'11.5.2017 n. 11554 secondo la quale “*Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, può essere esercitato anche in corso di causa, senza necessità di una preventiva richiesta in via stragiudiziale*”.

Tale orientamento, peraltro accolto da un'isolata pronuncia, non risulta condivisibile, e al contrario, pare corretto aderire al costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'accoglibilità di una istanza ex art. 210 c.p.c. deve essere subordinata alla prova da parte del richiedente di aver fatto ciò che era in suo potere per ottenere la documentazione di cui chiede l'esibizione (Cass. 149/2003); in tale prospettiva, tenendo peraltro conto che il correntista riceve periodicamente gli estratti conto, in mancanza di preventiva richiesta ex art. 119 TUB alla Banca, non può ritenersi accoglibile né l'istanza ex art. 119 TUB formulata in sede di atto di citazione né l'istanza di esibizione, avente peraltro ad oggetto - nel caso in esame - l'intero universo documentale necessario per sostenere da un punto di vista probatorio le domande formulate (l'istanza ex art. 210 cpc è infatti così formulata a pag. 5 dell'atto introduttivo: “*l'acquisizione del contratto base e di tutti gli estratti conto e di quant'altro inerente al rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, le remunerazioni, le competenze e i guadagni percepiti dalla banca, con riferimento all'intero periodo del rapporto, con specificazione dell'interesse anatocistico, del tasso applicato, dei giorni valuta calcolati e delle commissioni di massimo scoperto applicate*”).

Le domande di parte attrice vanno pertanto rigettate.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 a titolo di compenso, oltre CPA e IVA come per legge e spese generali al 15%.

Torino, 29 novembre 2017.

Il Giudice
(dott. Manuela Massino)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS